

## ACCORDO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 del 27 aprile 2016

Il presente accordo di nomina è incluso, e costituisce parte integrante del Contratto tra Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito anche "Aria S.p.A."), e il soggetto che usufruisca dei servizi erogati per il tramite della piattaforma c.d. "e-Procurement", messa a disposizione da Aria S.p.A., (di seguito anche l'"Ente" o il "Titolare"), e definisce i termini e le condizioni relativi al trattamento dei Dati Personali da parte di Aria S.p.A. e suoi Sub-responsabili in relazione alle attività e ai servizi offerti da Aria S.p.A. all'interno del Contratto relativo alla stessa piattaforma.

Il presente accordo si applica unicamente ai dati personali trattati da Aria S.p.A. e/o dai suoi Sub-responsabili in nome e per conto del Titolare in quanto parte della fornitura/dei servizi inclusi nel Contratto.

Ai sensi del presente accordo, Aria S.p.A., codice fiscale n. 05017630152, con sede in Milano, via T. Taramelli n. 26, nella persona del legale rappresentante/delegato pro tempore, domiciliato per la carica in Milano, via T. Taramelli n. 26, agisce in qualità di responsabile.

#### PREMESSO CHE

1. **L'Ente** è titolare del trattamento dei dati personali per finalità istituzionali, secondo la definizione dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679;
2. **L'Ente** ha individuato ARIA S.p.A. come Responsabile del trattamento, in quanto la stessa presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo che il trattamento rispetti i requisiti della normativa e la tutela degli interessati (art. 32 Regolamento UE 679/2916);
3. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il Titolare del trattamento ha la facoltà di autorizzare il Responsabile ad avvalersi di Ulteriori Responsabili del trattamento, salvo l'obbligo in capo al Responsabile di informare il Titolare del trattamento della nomina rilasciata ed il diritto di quest'ultimo a manifestare la propria opposizione;

Tutto ciò premesso, le Parti

#### CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

##### Definizioni

Ai fini del presente Atto di nomina valgono le seguenti definizioni:

- **Per Trattamento:** si rinvia all'art. 4 del GDPR.
- **Per "Dati Personali":** si rinvia all'art. 4 del GDPR.
- **Per "Responsabile del Trattamento":** si rinvia all'art. 4 del GDPR.
- **Per "Legge Applicabile" o "Normativa privacy":** Si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito per brevità "GDPR"), il D. Lgs. N. 196/2003 modificato dal D.Lgs. N° 101 del 10 agosto 2018, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile all'interno del territorio nazionale, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
- **Per "Servizi":** si intendono i Servizi oggetto della Convenzione nonché il relativo trattamento dei dati personali, così come meglio descritto nel presente Atto di nomina e nei suoi allegati
- **Per "Sub-Responsabile":** si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento abbia

eventualmente affidato parte della prestazione oggetto della Convenzione, e che quindi tratta dati personali, previa autorizzazione del Titolare secondo le modalità di cui all'art. 28 del GDPR e con separato Atto di Nomina da parte del Responsabile del Trattamento.

- Per **“Misure di Sicurezza”**: si intendono le misure di sicurezza (tecniche e organizzative) di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

## **1. NOMINA**

Aria S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in relazione a tutti i trattamenti di dati personali resi necessari in attuazione delle attività svolte per conto del Titolare del trattamento, è nominata quale Responsabile del Trattamento per i trattamenti di dati personali e banche dati di cui all'Allegato 1 del presente atto, ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Aria S.p.A. prende atto che l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali quale Responsabile del trattamento è affidato per l'esclusiva ragione che il profilo societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta secondo le modalità di cui all'art. 16 dell'Accordo di collaborazione.

## **2. OGGETTO**

Nella qualità di Responsabile del trattamento, Aria S.p.A. effettuerà i trattamenti di dati personali necessari e comunque connessi all'espletamento dei Servizi oggetto dell'Accordo di collaborazione con il Titolare del trattamento.

I trattamenti di dati personali sono specificati all'interno dell'Allegato 1 al presente contratto e degli ulteriori atti, conosciuti dalle Parti, che concorrono unitamente al presente contratto a fornire una specificazione dei trattamenti.

Tali atti si intendono integrativi del contenuto del presente accordo ai fini della specificazione dei singoli trattamenti sui dati personali.

## **3. DURATA**

Il presente accordo produce i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte a favore del Titolare del trattamento, indipendentemente dalla causa di detta cessazione.

I dati personali trattati sono conservati da Aria S.p.A. per i tempi necessari all'esecuzione del Contratto, e in ogni caso per un periodo non superiore a 10 anni dalla comunicazione di aggiudicazione. Decorso tale periodo i dati saranno cancellati o anonimizzati.

In presenza di eventuali procedimenti o pendenze, i dati sono conservati fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Le obbligazioni sorte per effetto della stipula dell'eventuale precedente contratto tra le Parti non sono in alcun modo estinte o novate dal presente contratto.

## **4. MODALITA' E ISTRUZIONI**

Le modalità e le istruzioni per il trattamento dei dati personali impartite dal Titolare del trattamento ad Aria S.p.A. sono specificatamente indicate e declinate nell'Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente Atto di nomina.

## **5. OBBLIGHI E DOVERI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

Aria S.p.A. dichiara di avere una struttura ed una organizzazione adeguata per l'esecuzione dell'incarico di trattamento dei dati personali del Titolare e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerla adeguata alla rilevanza dell'incarico stesso, garantendo il pieno rispetto per sé e per i propri dipendenti e collaboratori delle istruzioni sul trattamento dei dati personali di cui al contenuto dell'Allegato 1 alla presente nomina, oltre che di tutte le norme di legge in materia applicabili.

ARIA S.p.A. si obbliga, altresì, a prestare assistenza al Titolare del trattamento, nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 33 (Notifica di una violazione dei dati personali all'Autorità di controllo), 34 (Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato) e 35 (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati – al riguardo, si rimanda all'Allegato 2 al presente accordo) del Regolamento UE 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui ha la disponibilità.

ARIA S.p.A. si impegna a prestare la propria collaborazione per agevolare il Titolare del Trattamento nel garantire il soddisfacimento dei diritti riconosciuti agli interessati dagli artt. 15 – 22 del Regolamento UE 2016/679.

## **6. NOMINA DI ULTERIORI RESPONSABILI**

Aria S.p.A., in qualità di Responsabile del Trattamento avrà la facoltà di ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili del trattamento di dati personali ad essa subordinati (cd. "Ulteriori Responsabili del Trattamento" o "Sub-responsabili") nell'ambito delle attività di trattamento di dati personali per conto del Titolare del trattamento, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione dei fornitori applicabili di volta in volta. Ai sensi dell'art. 28 par. 2 del Regolamento UE 2016/679, tale facoltà è da intendersi quale autorizzazione scritta generale da parte del Titolare del trattamento, nei confronti di Aria S.p.A., Responsabile del trattamento per le attività menzionate.

Aria S.p.A. sarà tenuta, in sede di individuazione di Ulteriori Responsabili, ad informare preventivamente il Titolare al fine di consentire allo stesso, come previsto dall'art. 28 par. 2 menzionato, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione inviata da Aria S.p.A.

Decorso tale termine, Aria S.p.A. potrà procedere all'effettuazione delle designazioni, normativamente previste, nei confronti degli Ulteriori Responsabili del Trattamento individuati.

Tale nomina di un Ulteriore Responsabile del trattamento da parte di Aria S.p.A. sarà possibile a condizione che su tale soggetto siano imposti gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalle leggi applicabili.

Aria S.p.A. rimane tuttavia responsabile nei confronti del Titolare con riguardo all'adempimento degli obblighi in materia di protezione dei dati da parte dell'Ulteriore Responsabile del trattamento.

Aria S.p.A. si impegna a comunicare eventuali modifiche ed aggiornamenti dei trattamenti di competenza dei propri Ulteriori Responsabili.

## **7. VIGILANZA**

Come previsto dall'art. 28, par. 3 Regolamento UE 2016/679, allo scopo di vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite al Responsabile, il Titolare del trattamento potrà effettuare periodiche azioni di verifica. Aria S.p.a. si obbliga ad agevolare l'esecuzione di tali verifiche, le quali potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi informatici del Responsabile e potranno aver luogo in seguito ad apposita comunicazione da parte del Titolare del trattamento, comunicazione che sarà inviata con quindici giorni lavorativi di preavviso. Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile si impegna a fornire l'assistenza ed il supporto necessari, rispondendo alle richieste del Titolare del trattamento in relazione ai dati ed ai trattamenti oggetto degli accordi stipulati tra le Parti.

Il Responsabile inoltre riconosce al Titolare il diritto di effettuare controlli (audit) preliminarmente concordati e pianificati relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali del Titolare del trattamento

## **8. RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI**

Conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 82 del Regolamento, Aria S.p.A. in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali risponderà per il danno dimostrato e riconosciuto agli interessati e ad essa imputabile derivante dal mancato adempimento degli obblighi specificatamente diretti al Responsabile del trattamento dei dati dal GDPR o derivante da un trattamento effettuato in difformità rispetto alle legittime istruzioni del Titolare del trattamento.

Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente atto relativamente alle finalità e modalità di trattamento il Responsabile sarà considerato quale Titolare del trattamento e ne risponderà personalmente e direttamente.

Per quanto qui non disciplinato si applica l'articolo 82, paragrafi 4 e 5 del GDPR.

## **9. DISPOSIZIONI FINALI**

Si dà atto che alla scadenza o cessazione del presente accordo per qualsiasi causa, il Responsabile è comunque tenuto all'obbligo di riservatezza.

Qualora una o più delle clausole previste nel presente accordo siano o divengano nulle in forza di legge ovvero a fronte di un provvedimento del giudice, la validità delle altre disposizioni non sarà in alcun modo pregiudicata.

Il presente atto sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente è soggetto ad imposta di bollo ai sensi di quanto disposto nell'allegato A – tariffa, articolo 2 del DPR 26.10.1972 n. 642, e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR del 26.4.1986 n.131.

Il presente documento si ritiene efficace in ogni sua parte dal momento dell'accettazione mediante sottoscrizione con firma digitale del Contratto sulla piattaforma messa a disposizione da Aria S.p.A. per la predisposizione, lo svolgimento e la comunicazione dei risultati delle procedure di gara digitalizzate secondo le norme previste nel Libro I, Parte 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – c.d. "Codice dei contratti pubblici".

La nomina a Responsabile del trattamento di Aria S.p.A. è revocabile in ogni momento da parte del titolare: la revoca comporterà la restituzione/cancellazione dei dati, e potrebbe determinare l'impossibilità di svolgere eventuali o future attività previste all'interno del Contratto.

**ALLEGATO 1**

SPECIFICAZIONE DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI CHE SONO IN CARICO AD ARIA S.p.A., DESIGNATA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.

Nome del Trattamento	Descrizione	Tipologia di dati trattati	Modalità di trattamento	Finalità del trattamento
Gestione dei sistemi di e-Procurement	Messa a disposizione da parte di ARIA della Piattaforma e-Procurement (Sintel e NECA) e le relative attività necessarie per il corretto utilizzo e funzionamento della stessa, in particolare: a) per lo svolgimento delle procedure di acquisto (da intendersi procedure per l'affidamento di lavori, servizi tecnici, forniture beni e servizi); b) per l'eventuale gestione del proprio albo/elenco fornitori; c) per l'utilizzo del negozio elettronico NECA (piattaforma e-Ordering).	Dati personali comuni	Elettronico e/o Cartaceo	Registrazione per l'accesso e l'utilizzo dei servizi richiesti: Sintel (Sistema di Intermediazione Telematica della Regione Lombardia), Negozio Elettronico (NECA).

**Categorie di interessati**

Personale Ente

**Durata del trattamento**

I dati personali trattati sono conservati da Aria S.p.A. per i tempi necessari all'esecuzione del Contratto, e in ogni caso per un periodo non superiore di 10 anni dalla comunicazione di aggiudicazione. Decorso tale periodo i dati saranno cancellati o anonimizzati.

In presenza di eventuali procedimenti o pendenze, i dati sono conservati fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

## ALLEGATO 2

### ISTRUZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

\*\*\*

Il Responsabile del trattamento individuato è tenuto ad effettuare i trattamenti dei dati nel rispetto di quanto disposto dalla Normativa privacy e di ulteriori ed eventuali contenuti specifici dell'atto sottoscritto dalle Parti, secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli Interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza, per scopi legittimi e determinati, assicurando l'esattezza e la completezza dei dati.

Il Responsabile è tenuto ad iniziare eventuali nuovi trattamenti solo in seguito a richiesta da parte del Titolare.

In caso di revoca della designazione a Responsabile dei trattamenti, o, in ogni caso, dopo il completamento di un trattamento per conto del Titolare, Il Responsabile deve, sulla base delle istruzioni impartite dal Titolare, restituire o cancellare i dati personali, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri, cui è soggetto, prescriva la conservazione dei dati personali. In particolare, deve assicurare in ogni momento che la sicurezza fisica e logica dei dati oggetto di trattamento sia conforme alle norme vigenti, ai documenti contrattuali ed alle specifiche dei Servizi definiti dal Titolare. Le Misure di sicurezza adottate dovranno, in ogni situazione, uniformarsi allo "standard" di maggiore sicurezza fra le disposizioni di legge e gli elementi contrattuali e/o progettuali.

Il Responsabile, in ogni caso, sarà tenuto a comunicare al Titolare all'indirizzo di posta elettronica comunicato in fase di registrazione alla piattaforma c.d. "e-Procurement", ai sensi dell'art. 33, par. 2 GDPR, senza ingiustificato ritardo, ogni violazione dei dati personali trattati per conto dell'Azienda che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, indicando il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) e relativi dati. In ipotesi di intervenute violazioni dei dati personali, Il Responsabile del trattamento dovrà appena possibile fornire una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le circostanze in cui è avvenuta, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sull'Azienda e sugli interessati coinvolti, i provvedimenti adottati (o che si intendono adottare) per porvi rimedio o comunque mitigarne i possibili effetti negativi. Dovrà, inoltre, attivarsi per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive al Titolare ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dallo stesso.

In tutti i casi il Responsabile dovrà fornire assistenza al Titolare per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze.

Il Responsabile si impegna a nominare individualmente - ai sensi del Provvedimento a carattere generale dell'Autorità Garante Privacy del 27 Novembre 2008 (G.U. N. 300 Del 24 dicembre 2008) così come modificato dal Provvedimento a carattere generale dell'Autorità Garante Privacy del 25 giugno 2009 (G.U. N. 149 Del 30 giugno 2009) - gli incaricati della sua struttura che rivestono il ruolo di Amministratori del Sistema informativo. La designazione quale Amministratore di Sistema deve essere individuale e recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato. Su richiesta il Responsabile fornirà al Titolare del trattamento l'elenco aggiornato degli Amministratori di sistema e provvederà a verificare l'attività dei soggetti individuati, come indicato dal Garante Privacy nel Provvedimento sugli Amministratori di Sistema sopra richiamato.

Il Responsabile è tenuto, in relazione ai soggetti autorizzati al trattamento che agiscono sotto

la sua autorità, ad istruire quest'ultimi al rispetto delle seguenti misure:

- 1) individuare per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (persone fisiche o gruppi omogenei);
- 2) impartire ai soggetti autorizzati al trattamento le istruzioni idonee alle attività da svolgere;
- 3) vigilare sull'operato dei soggetti autorizzati al trattamento in relazione all'accesso ai dati personali;
- 4) prevedere un piano di formazione destinato ai soggetti autorizzati al trattamento;
- 5) assicurarsi che ad ogni soggetto autorizzato al trattamento sia assegnata una credenziale di autenticazione. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione del soggetto autorizzato al trattamento associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo del soggetto autorizzato al trattamento, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave;
- 6) prescrivere necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e/o la diligente custodia del dispositivo in possesso ed uso esclusivo del soggetto autorizzato al trattamento;
- 7) assicurare che la parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, sia composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili al soggetto autorizzato al trattamento e deve essere modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi;
- 8) assicurare che il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non possa essere assegnato ad altri soggetti autorizzati al trattamento, neppure in tempi diversi;
- 9) assicurare che sia operata la disattivazione delle credenziali di autenticazione del personale in caso venga a cessare la necessità di accesso da parte del soggetto autorizzato al trattamento o intervenga un'inattività per più di sei mesi;
- 10) predisporre le necessarie procedure affinché, in caso di prolungata assenza o impedimento del soggetto autorizzato al trattamento che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, si possa comunque assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali deve essere organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti autorizzati alla loro custodia;
- 11) prevedere, con criteri restrittivi, profili di autorizzazione di accesso per ogni singolo soggetto autorizzato al trattamento o gruppo omogeneo e configurarli prima dell'inizio dei trattamenti;
- 12) verificare, ad intervalli almeno annuali, le autorizzazioni in essere;
- 13) assicurare che nel caso di Operatori telefonici, autorizzati al trattamento, questi nelle comunicazioni vocali scambiate durante lo svolgimento delle proprie attività si conformino alle disposizioni specificatamente emesse dal Responsabile del trattamento per il rispetto dell'Utenza e la riservatezza delle informazioni trattate;

- 14) redigere e mantenere aggiornato un elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che rivestono il ruolo di Amministratori di Sistema e, per ciascuno di essi, la descrizione delle funzioni che gli sono state attribuite nell'ambito delle attività svolte per conto del Titolare e implementare le ulteriori Misure di sicurezza, come definito nel Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali del 27/11/2008 "Misure e accorgimenti prescritti al Titolare dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema" e ss.mm.ii.;
- 15) installare sugli elaboratori idonei programmi contro il rischio di intrusione e accesso abusivo in accordo ai requisiti di legge da aggiornare comunque periodicamente ed in occasione di ogni versione disponibile dalla casa costruttrice;
- 16) provvedere, ogni qualvolta vi sia la segnalazione della presenza di vulnerabilità nei programmi utilizzati e la contemporanea disponibilità delle opportune modifiche, all'aggiornamento, entro un congruo periodo di tempo, dei programmi utilizzati, o almeno alla valutazione degli impatti sull'aggiornamento;
- 17) prevedere l'adozione di copie di back-up e il ripristino dei dati in tempi certi.

In tema di sicurezza dei dati personali, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, il Responsabile del trattamento è tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto, in special modo, dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Inoltre, per il trattamento di categorie particolari di dati personali (nel seguito, "dati particolari"), secondo la definizione dell'art. 9, par. 1 GDPR, Il Responsabile deve:

- 1) prevedere che il riutilizzo dei supporti di memorizzazione sia possibile solamente nel caso in cui le informazioni precedentemente contenute non siano recuperabili; in caso contrario, i supporti dovranno essere distrutti. In questo ambito risulta necessario procedere a:
  - a) emanare adeguate istruzioni di comportamento a tutti i soggetti autorizzati al trattamento;
  - b) effettuare una ricognizione completa di tutti i supporti di memoria che possano essere riutilizzabili, siano essi di tipo asportabile che presenti in aree di memoria interne al sistema operativo od in programmi, ove possano trovarsi dati particolari;
  - c) esaminare tutti i nuovi supporti, sistema operativo e programmi, che vengono inseriti nel sistema di trattamento dei dati, analizzando i possibili rischi ed impartendo specifiche istruzioni ai soggetti autorizzati al trattamento.
- 2) assicurare che la memorizzazione dei dati particolari su elenchi, registri o banche dati, avvenga in maniera da non permettere la diretta identificazione dell'Interessato (anche attraverso processi di "pseudonimizzazione"), ovvero che la memorizzazione dei dati particolari sia cifrata o in alternativa che vi sia separazione tra i dati particolari e gli altri dati personali che possano permettere l'identificazione dell'Interessato;
- 3) assicurare che il trasferimento dei dati particolari in formato elettronico, avvenga attraverso "canali sicuri" o in maniera cifrata.

In merito al trattamento dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici, Il Responsabile è tenuto a predisporre un archivio per gli atti ed i documenti con dati personali individuando per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento con i relativi profili di accesso ai dati ed ai documenti.

Devono essere definite le procedure di deposito, custodia, consegna o restituzione e compartimentazione dei dati stessi (ad esempio, un registro e degli armadi separati e chiusi).

Il trattamento di dati particolari dovrà infine prevedere l'utilizzo di appositi contenitori con lucchetti o serrature e definire una procedura di gestione delle chiavi.

È fatto comunque assoluto divieto al Responsabile designato della diffusione dei dati, della comunicazione non autorizzata a terzi e più in generale è fatto divieto di effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione delle attività affidate, salvo a fronte di specifica autorizzazione da parte del Titolare.

È fatto divieto al Responsabile di trasferire i dati personali trattati verso paesi non appartenenti all'Unione Europea se non previa autorizzazione scritta del Titolare e in conformità alle istruzioni ricevute nonché alle condizioni di cui agli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 del Regolamento che legittimano tale trasferimento.

Le operazioni di trattamento devono essere gestite dal Responsabile del trattamento in aderenza alle attività svolte nell'ambito dei progetti assegnati e in considerazione di eventuali e successive modifiche alle operazioni e/o modalità di trattamento apportate dal Titolare.

Il Responsabile è chiamato ad assicurare, per conto del Titolare, l'esercizio dei diritti eventualmente applicabili da parte degli Interessati (Capo III del GDPR), nel rispetto dei termini di legge, adottando ogni soluzione organizzativa, logistica, tecnica e procedurale idonea ad assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali per l'esercizio degli stessi diritti.

Il Responsabile è tenuto a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di revisione, comprese le ispezioni, richieste dallo stesso Titolare del trattamento o da altro soggetto da esso autorizzato, al fine di rilevare il rispetto degli obblighi previsti dalla Normativa privacy.

Qualora il Titolare intenda redigere la Valutazione di impatto prevista dall'art. 35 del Regolamento summenzionato, Il Responsabile sarà tenuto a fornire anche le ulteriori informazioni che si rendessero necessarie alla redazione del documento.

Il Responsabile collaborerà attivamente con l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e le Autorità Pubbliche, al fine di consentire a queste ultime l'esercizio delle proprie attività istituzionali, quali richieste di informazioni, attività di controllo mediante accessi ed ispezioni, relativamente ai trattamenti oggetto dell'atto di nomina.